

sia delle regioni, che li hanno inseriti tra le priorità dei prossimi progetti interregionali siglando un protocollo di intesa in merito con il Ministero dell'interno (*Nota* 7 maggio 2009).

Un ateneo si era rivolto al Garante chiedendo se fosse ammissibile il rilascio di un nuovo diploma sia di laurea, sia di specializzazione, all'interessato che ne aveva fatto richiesta a seguito di un percorso medico legale di riattribuzione del sesso. Sul punto, richiamata la possibilità di ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile a seguito di una sentenza del tribunale passata in giudicato, che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita (art. 2, comma 5, l. 14 aprile 1982, n. 164), è stato ricordato il diritto dell'interessato di ottenere, rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento (nella specie l'ateneo), l'aggiornamento o la rettificazione dei dati che lo riguardano (art. 7, comma 3, lett. *a*), del Codice) (*Nota* 7 aprile 2009).

Sotto un diverso profilo, una cittadina aveva lamentato che i riferimenti allo stato civile (coniugio o vedovanza) delle donne non nubili contenuti sia nelle liste elettorali, sia nella tessera elettorale, comportano una presunta violazione della riservatezza. Al riguardo è stato evidenziato che le indicazioni di tali dati in applicazione della normativa di settore non costituisce violazione del Codice (*Nota* 30 giugno 2009).

3.4. L'ISTRUZIONE

3.4.1. La scuola

Durante l'anno di riferimento il Garante si è espresso più volte in materia di trattamento dei dati personali in ambito scolastico.

L'Ufficio ha avuto occasione di fornire chiarimenti al genitore di uno studente minore in relazione alle corrette modalità di utilizzo di materiale fotografico ed audiovisivo da parte delle istituzioni scolastiche.

Al riguardo, richiamata la direttiva n. 104 del Ministero della pubblica istruzione (recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche), emanata il 30 novembre 2007, con *parere* favorevole del Garante [doc. *web* n. 1466996],

l'Ufficio non ha ravvisato alcuna violazione del Codice, anche in considerazione del fatto che la scuola aveva dichiarato di avere acquisito il consenso della madre della minore ad utilizzare per puro uso interno, le immagini della bambina raccolte durante manifestazioni scolastiche (*Nota* 30 gennaio 2009).

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva posto un quesito all'Autorità sulla pubblicazione dei risultati degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare, era stato chiesto se le indicazioni, fornite con la nota del 20 giugno 2008 (prot. n. 7017) Dipartimento per l'istruzione del Ministero, sulla corretta attuazione dell'art. 21 dell'ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30, fossero conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La disposizione in questione prevede che l'esito degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, sia pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione "diplomato", o "non diplomato", indicando altresì l'eventuale attribuzione della lode. Nella medesima ordinanza è previsto che il riferimento dell'effettuazione delle prove differenziate, che vengono sostenute da allievi portatori di *handicap*, va indicato solo nell'attestazione e non anche nei tabelloni affissi all'albo. Il Dipartimento per l'istruzione del Ministero aveva temuto che tale disciplina potesse determinare una ingiustificata disparità di trattamento degli allievi disabili, non potendo questi, a seguito della prova differenziata, comparire nell'albo dell'istituto, nè ottenere la qualifica di "diplomato" o "non diplomato".

Alla luce di queste considerazioni il Dipartimento per l'istruzione del Ministero aveva disposto che, presso l'albo dell'istituto sede della commissione, venisse pubblicato l'elenco di tutti i candidati - compresi i portatori di *handicap* - con la sola indicazione "esito positivo" o "esito negativo", facendo altresì menzione dell'eventuale attribuzione della lode.

L'Autorità ha ritenuto che la citata soluzione applicativa dell'art. 21 riesca a valorizzare non solo la tutela degli interessi degli alunni disabili, ma anche le esigenze di trasparenza degli esiti finali degli esami di Stato, e pertanto, anche in considerazione dell'art. 96,

comma 2 del Codice - che fa salva la disciplina in materia di pubblicazione dell'esito degli esami - non ha formulato alcuna osservazione in merito (*Nota* 31 marzo 2009).

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha collaborato con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in merito allo schema di decreto in corso di predisposizione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale degli studenti.

Con tale strumento si intende favorire la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nonché vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine, le istituzioni scolastiche, anche non statali e non paritarie, dovranno comunicare all'anagrafe alcune informazioni relative ai percorsi scolastici, formativi ed in apprendistato, dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

Per garantire l'interesse del minore al rispetto alla sua vita privata, il Garante ha fornito alcune indicazioni affinché il Ministero raccolga dati non eccedenti, proporzionali e pertinenti rispetto alle finalità amministrative che, nell'ambito delle proprie competenze, intende perseguire, anche nell'ottica di prevenire eventuali discriminazioni (art. 11 del Codice). L'Autorità ha, inoltre, rammentato che per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vanno rispettate le specifiche garanzie approntate dal Codice, richiamando in particolare il principio di indispensabilità (artt. 20 e 22 del Codice).

Il Garante ha, inoltre, rappresentato la necessità di salvaguardare il diritto all'oblio dei minori, prestando attenzione ai tempi di conservazione dei dati che possono rapidamente diventare obsoleti rispetto alle finalità iniziali della raccolta.

3.4.2. L'università

L'Autorità ha altresì fornito alcuni chiarimenti alle università sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali relativi agli studenti.

In particolare, un'università aveva chiesto al Garante se fosse possibile comunicare ad un giornalista l'elenco dei laureati negli ultimi due anni che hanno avuto il riconoscimento di sessanta crediti. Al riguardo, il Codice consente ai soggetti pubblici, quali le università, di comunicare dati personali diversi da quelli sensibili a soggetti privati solo se previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

L'Ufficio, rilevata l'assenza di tale specifica norma, ha, tuttavia, evidenziato, in primo luogo, che ciascuna università, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, può disciplinare il regime di conoscibilità dei dati riguardanti i laureati.

In secondo luogo, è stato rappresentato che il Codice prevede che i soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, possono comunicare, con autonome determinazioni, e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e ricerca, con esclusione di quelli sensibili, a laureati, ricercatori, docenti, al solo fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico (art. 100 del Codice) (*Nota* 21 gennaio 2009).

Infine, merita menzione la vicenda relativa alla presunta illecita diffusione di dati personali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tramite l'anagrafe nazionale degli studenti.

L'Ufficio, ha, infatti, avuto modo di verificare le funzionalità del motore di ricerca dell'Osservatorio "Anagrafe studenti".

In particolare, è stato riscontrato che attraverso le maschere "Anagrafe nazionale studenti" e "Ricerca avanzata" possono effettuarsi interrogazioni che restituiscono informazioni su persone fisiche e giuridiche identificate o identificabili, indirettamente con l'impiego di mezzi ragionevoli, mediante il riferimento ad altre informazioni (*cf.* art. 4, comma 1, lett. *b*), del Codice; artt. 3 e 4 del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan).

Successivamente, è stato verificato che il Ministero stesso aveva, per autotutela, bloccato gli accessi al sito internet relativo all'Osservatorio "Anagrafe studenti", al fine di consentire l'adeguamento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del predetto codice di deontologia (*Nota* 2 gennaio 2009).

3.5. ATTIVITÀ FISCALE, TRIBUTARIA E DOGANALE

Anche nel 2009 il Garante ha proseguito l'attività di controllo sui trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'attività fiscale e tributaria.

Come indicato nel *provvedimento* del 18 settembre 2008 (*cfr. Relazione 2008*, p. 70 [doc. *web* n. 1549548]), il Garante aveva prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di un'articolata serie di misure, tecnologiche e organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'anagrafe tributaria da parte degli enti esterni e rendere il trattamento dei dati conforme alla normativa. Tuttavia, nel 2009, l'Agenzia ha richiesto al Garante numerose proroghe dei termini inizialmente previsti, in considerazione della complessità delle misure da adottare e dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, soprattutto con riferimento ai comuni.

Con il *provvedimento* del 26 marzo 2009 [doc. *web* n. 1605576], su richiesta dell'Agenzia delle entrate, il Garante ha prorogato i termini per alcune prescrizioni ma, considerati i lunghi tempi prospettati, in particolare, per la verifica dei presupposti giuridici di accesso all'anagrafe tributaria da parte degli enti esterni, ha previsto che:

- 1) gli enti, attraverso i propri amministratori locali (deputati alla gestione delle utenze), accertino, sotto la propria responsabilità, l'attualità di ciascuna utenza attiva, anche in relazione alle finalità per cui è stata attribuita, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni, fornendo riscontro, anche telematico, di tale verifica, all'Agenzia entro il 30 giugno 2009;
- 2) l'Agenzia, in mancanza del suddetto riscontro, a partire dal 1° ed entro il 31 luglio 2009, disattivi tutte le utenze degli enti diverse da quelle in uso agli amministratori locali, avvisando gli enti medesimi che, prima di procedere all'eventuale riattivazione degli utenti attraverso i propri amministratori locali, dovranno effettuare, sotto la propria responsabilità, la verifica di cui al punto precedente.

Con *provvedimento* 24 settembre 2009 [doc. *web* n. 1657692], per alcuni enti (Inps, Inpdap, Enpals, Avcp, camere di commercio e Agea) è stata prorogata al 30 novembre 2009 l'adozione degli adempimenti relativi alla dismissione dei *web services* e del collegamento denominato "3270 enti esterni", già prorogati al 30 settembre 2009

con i *provvedimenti* del 2 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640373], 17 luglio 2009 [doc. *web* n. 1639318] e 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640317 e doc. *web* n. 1640349]; è stato inoltre prorogato il termine per alcuni adempimenti prescritti con il citato *provvedimento* del 26 marzo 2009 sugli accessi da parte dei comuni: al termine di tale periodo gli accessi all'anagrafe tributaria devono avvenire unicamente con procedure idonee a offrire le garanzie già indicate dal Garante nel citato *provvedimento* del 18 settembre 2008.

In seguito, l'Agenzia delle entrate ha illustrato al Garante alcune caratteristiche relative ad una nuova classe di *web services* in fase di sperimentazione, che offre un accesso ai dati personali più ampio rispetto a quello già individuato dall'Autorità nel citato *provvedimento* 2008, trasmettendo anche il corrispondente modello di convenzione volto a regolare le condizioni d'uso e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante ha quindi ritenuto necessario valutare la conformità al Codice, prima della sua attivazione. Ciò anche esaminando attraverso autonomi procedimenti le caratteristiche degli attuali collegamenti con l'anagrafe tributaria da parte degli enti interessati e le modalità con le quali tali enti intenderebbero integrare la nuova classe di *web services* offerta dall'Agenzia delle entrate nei propri sistemi informativi, ancora in fase di sperimentazione.

Pertanto, con il *provvedimento* 26 novembre 2009 [doc. *web* n. 1679426] considerata l'esigenza di garantire la continuità delle funzioni istituzionali perseguite da Inps, Inpdap, Avcp e Enpals, camere di commercio e Agea con i collegamenti all'anagrafe tributaria in essere, l'Autorità ha consentito a tali soggetti l'utilizzo delle attuali modalità di accesso fino al termine delle verifiche in corso sulla nuova classe di *web service*.

Riscossione a
mezzo ruolo

Con *provvedimento* 7 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1664231], l'Autorità, nell'ambito degli accertamenti sul sistema informativo della fiscalità, ha individuato una serie di prescrizioni per il trattamento di dati personali effettuato a fini di riscossione a mezzo ruolo. Ciò anche sulla base dei risultati delle ispezioni che hanno riguardato, oltre agli accessi all'anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione, anche problematiche più generali relative ai trattamenti effettuati a tal fine dall'Agenzia delle entrate, la società Equitalia e le altre società del gruppo.

In tale contesto, il Garante ha tenuto conto della riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo ruolo ancora in corso, volta a dare piena attuazione alla recente e radicale riforma del settore avvenuta ad opera dell'art. 3 del d. l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248. In particolare, come è noto, tale riforma ha ricondotto la gestione e la responsabilità della funzione della riscossione in capo all'Amministrazione finanziaria che la esercita mediante la società pubblica Equitalia S.p.A., superando il preesistente impianto concessorio su base provinciale.

Nel *provvedimento* è stato previsto che l'Agenzia delle entrate, Equitalia S.p.A. e le società del gruppo definiscano, entro e non oltre i termini indicati dal Garante, le diverse competenze e responsabilità rispetto al trattamento dei dati. L'Autorità ha prescritto inoltre all'Agenzia delle entrate e alle società del gruppo Equitalia di individuare maggiori garanzie per i contribuenti attraverso informazioni più chiare sull'uso dei dati personali e l'utilizzo di informazioni indispensabili e aggiornate. Ciò consentirà anche un più agevole esercizio dei diritti da parte dei contribuenti che potranno così individuare con più facilità i destinatari cui rivolgere le loro istanze (accesso, rettifica, cancellazione dei dati, *ecc.*). Un'informativa semplice e chiara che indichi, tra l'altro, le rispettive competenze sul trattamento dei dati dovrà comunque essere inserita nell'avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente.

Un altro aspetto del *provvedimento* ha riguardato l'articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione a mezzo ruolo - che Agenzia delle entrate ed Equitalia stanno riorganizzando - al fine di superare le attuali sovrapposizioni che derivano dalla precedente ripartizione sul territorio del servizio della riscossione, evitando rischi per la correttezza dei dati. Equitalia deve, inoltre, assicurare che nel sistema informativo siano contenuti dati il più possibile esatti, aggiornati e pertinenti e che i tempi di conservazione degli stessi siano stabiliti a seconda delle esigenze.

Con riferimento, invece, agli accessi alle anagrafi della popolazione residente, Equitalia S.p.A. deve disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo e deve bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di sicurezza.

Devono, altresì, essere cancellate dai sistemi informativi delle società del gruppo le informazioni eccedenti e non pertinenti le finalità perseguite, con particolare riferimento ai dati anagrafici di soggetti non debitori mai iscritti a ruolo.

Il Garante ha prescritto, inoltre, all'Agenzia delle entrate di elevare le misure di sicurezza per gli accessi effettuati a fine di riscossione all'anagrafe tributaria attraverso l'applicativo Arco (Ausilio riscossione coattiva). Particolari cautele sono, poi, state individuate per quanto concerne l'accesso ai dati trasmessi all'anagrafe tributaria dagli operatori finanziari (ai sensi dell'art. 35, comma 25, del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248).

Con riguardo alla fiscalità locale, il Garante ha previsto che l'accesso all'anagrafe tributaria e all'anagrafe dei rapporti finanziari da parte degli enti locali, anche attraverso società esterne, ai fini della riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'art. 83, comma 28-*sexies*, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112 avvenga solo previa individuazione da parte dell'Agenzia delle entrate di procedure e garanzie idonee a consentire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, seguendo i principi individuati per la riscossione a mezzo ruolo e nel *provvedimento* 18 settembre 2008.

Con riferimento, invece, all'attività di riscossione spontanea, il Garante ha chiesto a Equitalia di precisare il ruolo svolto dalle società del gruppo nell'ambito del trattamento di dati personali, valutando il grado di autonomia assunto in ordine alle decisioni relative al trattamento delle informazioni e l'ambito di titolarità e responsabilità dell'ente stesso, ed inserendo nelle convenzioni stipulate con gli enti creditori le misure volte a regolare le rispettive attribuzioni e ad assicurare il corretto trattamento delle informazioni. Devono inoltre essere distinti i trattamenti effettuati per la riscossione a mezzo ruolo, prevedendo che i dati siano trattati nel rispetto del principio di finalità attraverso apposite misure organizzative idonee ad assicurare la "segregazione" dei dati.

L'Autorità ha prescritto, inoltre, all'Agenzia e ad Equitalia l'adozione di idonee e concrete procedure di *audit* anche periodiche sugli accessi all'anagrafe tributaria effettuati a fini di riscossione, basate sul monitoraggio delle transazioni, nonché su verifiche periodiche, anche a campione, sull'attualità della pendenza soprattutto in relazione ai ruoli

ante riforma. Tali controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da Sogei.

Nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge, il Garante ha impartito prescrizioni analoghe alla Regione Sicilia e alle società che si occupano della riscossione a mezzo ruolo sul territorio regionale.

L'attività istruttoria, di cui si è riferito nella *Relazione 2008* (pp. 75-76), svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani) sul trattamento dei dati personali connessi allo “scontrino fiscale parlante” da utilizzare per la deduzione o la detrazione delle spese sanitarie, ha permesso di stabilire che il controllo a fini tributari della natura e della qualità dei farmaci venduti, richiesto dalla legge, può essere effettuato attraverso l'utilizzo del “numero di autorizzazione all'immissione in commercio” (aic) presente sulla confezione di farmaci. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente, infatti, di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione, *ecc.*), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

Scontrino fiscale
“parlante”

Nel rispetto della normativa vigente, pertanto, il Garante ha prescritto che, a partire dal 2010, lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, riporti, in luogo dello specifico nome del farmaco acquistato, l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale (*Provvedimento* 29 aprile 2009, [doc. *web* n. 1611565]).

Il Ministero dell'economia e delle finanze aveva chiesto la collaborazione del Garante per la predisposizione di uno schema di decreto concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito.

Esenzione
ticket

Con tale atto dovevano essere individuate le modalità con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno, l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Inps devono mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite l'infrastruttura tecnologica del sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione del cittadino in base ai livelli

di reddito previsti dalla legge, con riferimento all'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare. Dovevano altresì essere definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare la sussistenza del diritto all'esenzione in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche da parte delle aziende sanitarie locali competenti circa la conformità delle informazioni rese dal cittadino a quelle disponibili al Servizio sanitario nazionale e le conseguenti sanzioni in caso di mendacio (art. 79, comma 1-*sexies*, lett. *a*) e *b*), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. n. 133/2008).

Il Garante ha assicurato il proprio contributo al Ministero al fine di individuare nello schema idonee garanzie per la protezione dei dati personali che consentissero l'espressione di un parere favorevole sullo stesso (*Parere* 8 aprile 2009 [doc. *web* n. 1611955]).

In particolare, nello schema è stato previsto che, a seguito dell'elaborazione dei dati mediante l'infrastruttura tecnologica del sistema tessera sanitaria, siano selezionati i soli nuclei familiari dei soggetti assistiti aventi diritto sulla base delle soglie di reddito, della condizione di pensionato e dell'età, associando ad ogni assistito un apposito "*codice di esenzione*" (quest'ultimo reso disponibile unicamente ai medici prescrittori del Ssn e alle aziende sanitarie locali).

Di particolare rilevanza sono risultate poi le misure descritte nella nota tecnica esplicativa inviata dall'amministrazione unitamente allo schema di decreto, quali modalità di archiviazione separata delle informazioni, limiti temporali alla conservazione dei dati in relazione al raggiungimento delle finalità perseguite, nonché particolari cautele che assicurino l'accesso controllato ai dati.

Preoccupazioni sono state espresse dall'Autorità, invece, in relazione alle modalità cartacee di acquisizione delle informazioni da parte dei medici che non dispongono ancora delle necessarie funzionalità informatiche e telematiche, ancorché sia previsto un codice di esenzione per reddito non idoneo a rivelare la specifica condizione di esenzione.

A tale riguardo, il Garante ha auspicato l'accelerazione degli adempimenti per superare tale fase transitoria, anche mediante apposite istruzioni fornite dalle aziende sanitarie al personale medico, così da assicurare agli interessati le dovute garanzie, previste a regime per la visualizzazione telematica delle predette informazioni.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa ad un ricorso, è emersa la necessità di verificare il servizio reso dall'Agenzia delle entrate attraverso il suo sito internet, per la richiesta *online* del duplicato del tesserino di codice fiscale o della tessera sanitaria. In particolare, accedendo alla pagina *web* per la richiesta di tale servizio, con l'inserimento di un qualsiasi codice fiscale, il sistema, senza richiedere alcuna identificazione dell'utente, restituiva codice fiscale e dati anagrafici collegati. Anche interrogando il sistema attraverso la maschera di richiesta con l'inserimento di dati anagrafici, veniva restituita una schermata che riportava, oltre a tali dati, anche il codice fiscale, il comune e la provincia di attuale residenza.

Duplicazione
codice fiscale e
tessera sanitaria

Il Garante, pertanto, ha chiesto urgentemente all'Agenzia delle entrate elementi sul punto (*Note* 23 giugno e 1° luglio 2009). L'Agenzia, viste le criticità riscontrate, ha sospeso tempestivamente il servizio, inizialmente predisposto per agevolare l'attività dei contribuenti nei confronti dei propri adempimenti tributari e rendere meno gravose e più efficienti le attività e i servizi erogati dagli uffici territoriali.

Il Ministero dello sviluppo economico aveva comunicato al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 del Codice, l'intenzione di acquisire dall'Agenzia delle entrate l'elenco degli abbonati Rai residenti nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia (nuove aree *all digital* 2009), in regola con il pagamento del canone per l'anno in corso, di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009) e un reddito nell'anno 2007 (dichiarazione 2008) pari o inferiore a 10.000 euro.

Decoder

Il Ministero, infatti, intendeva erogare un contributo per l'acquisto di un *decoder* digitale tramite una riduzione del prezzo, effettuata direttamente nei confronti del destinatario ad opera del rivenditore accreditato, appositamente designato responsabile del trattamento dei dati personali dallo stesso Ministero, con rimborso dell'importo tramite Poste italiane S.p.A. (parimenti designata responsabile del trattamento dei dati). La convenzione stipulata con Poste italiane dal Ministero prevedeva, in particolare, la realizzazione da parte della società di un apposito sito da utilizzare a cura dei rivenditori per le procedure di erogazione del contributo. Il sistema informatico realizzato permetteva quindi ai rivenditori, previa apposita informativa agli interessati in ordine

al trattamento dei dati personali, di verificare e identificare il destinatario del contributo attraverso l'inserimento del codice fiscale dello stesso nella maschera di interrogazione.

Il Garante, nel *provvedimento* 21 aprile 2009 [doc. *web* n. 1611986] ha, quindi, ritenuto che, pur in assenza di un'espressa previsione di legge o di regolamento, l'erogazione dei contributi in favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate tramite riduzione del prezzo complessivo del *decoder* richiedesse necessariamente la conoscenza dei dati identificativi dei soggetti destinatari. Pertanto, in considerazione della procedura individuata dal Ministero, la comunicazione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate è risultata necessaria, ferma restando l'utilizzabilità delle predette informazioni solo nell'ambito dell'erogazione del contributo.

L'Autorità ha ritenuto a tal fine sufficiente il trattamento dell'elenco dei soli codici fiscali degli abbonati potenzialmente destinatari del contributo, selezionati a cura dell'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri predefiniti con apposito atto del Ministero dello sviluppo economico e comunicati dalla stessa Agenzia direttamente a Poste italiane. Il Garante ha evidenziato la necessità che il sistema informatico realizzato da Poste italiane per l'erogazione del contributo assicuri il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'Allegato B. al Codice, con particolare riferimento alle credenziali di autenticazione del rivenditore e dei suoi collaboratori. L'Autorità ha prescritto inoltre che sia garantita la possibilità di identificare la postazione abilitata ad interrogare il sistema, anche attraverso l'utilizzo di un'apposita modalità di certificazione, e che l'interrogazione dell'elenco dei codici fiscali dei beneficiari restituisca risultati di tipo "booleano" (*ad es.*, vero/falso).

Infine, il Garante ha richiesto che il Ministero determini con precisione i tempi di conservazione, da parte dei rivenditori e di Poste italiane, dei dati relativi a coloro che non hanno richiesto il contributo, con comunicazione di volta in volta al Ministero dell'avvenuta cancellazione delle informazioni.

Il rispetto delle medesime condizioni è stato richiesto dal Garante al Ministero dello sviluppo economico nel *parere* 24 febbraio 2010 [doc. *web* n. 1702875], per l'erogazione del contributo anche nel periodo 2010-2012, nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia, secondo il calendario previsto dal d.m. 10 settembre 2008.

Il tema del riutilizzo delle informazioni commerciali e dei dati relativi al comportamento debitorio, com'è noto, è oggetto di specifiche disposizioni del Codice (artt. 118 e 119) in base alle quali è previsto che il Garante promuova la sottoscrizione di un codice di deontologia che deve espressamente individuare, tra l'altro, termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice relativo all'affidabilità e puntualità nei pagamenti, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Riutilizzazione
commerciale
dei dati ipotecari
e catastali

Nel corso del 2009, l'Agenzia del territorio aveva segnalato al Garante alcune criticità relative al trattamento di dati effettuato da parte degli operatori del settore dell'informazione immobiliare, in particolare, nell'ambito degli accessi al proprio sistema informativo. Tale sistema informativo sarebbe stato, infatti, interessato da significativi disservizi derivanti da comportamenti anomali di alcuni soggetti convenzionati.

Il Garante, dopo aver acquisito alcune specifiche informazioni sul punto, su richiesta dell'Agenzia del territorio, ha quindi deliberato di avviare un tavolo di lavoro tecnico con l'Agenzia stessa per esaminare le problematiche connesse alla riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali (*Nota 2 febbraio 2010*).

3.6. TRATTAMENTI EFFETTUATI PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI

Numerose amministrazioni pubbliche si sono rivolte al Garante rappresentando l'intenzione di attivare flussi di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, verso altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in assenza di una norma di legge o di regolamento (artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice).

Tra i casi più rilevanti, si registra quello di una Ausl che intendeva attivare verso un comune flussi di dati relativi all'anagrafe degli assistiti e a quella vaccinale. In proposito, è stato richiamato l'allegato B) dello schema-tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti regionali/provinciali e degli enti vigilati e controllati dalle regioni e dalle province autonome, in conformità al quale ciascuna regione ha adottato

il proprio atto di natura regolamentare nel termine di legge del 28 febbraio 2007 e su cui il Garante ha espresso parere favorevole (*Provv.* 13 aprile 2006 [doc. *web* n. 1272225]).

In particolare, è stato evidenziato che i dati contenuti nell'archivio vaccinale dell'azienda sanitaria possono essere comunicati al comune per l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale comunale (*cfr.* anche Piano nazionale vaccini del Ministero della salute del 2005-2007). Viceversa, i comuni trasmettono periodicamente all'azienda sanitaria gli elenchi nominativi relativi al movimento anagrafico della popolazione relativi ai nuovi nati, deceduti, immigrati e trasferiti per consentire all'azienda stessa di aggiornare la propria anagrafe assistiti (l. 23 dicembre 1978, n. 833). Si è concluso, pertanto, che il flusso di dati tra tali amministrazioni può essere attivato solo in conformità al quadro normativo di settore (*Nota* 23 marzo 2009).

Un comune aveva informato l'Autorità di voler trasmettere ad una società dati anagrafici e tributari necessari per la realizzazione e manutenzione dell'archivio dei soggetti passivi della Tia (tariffa igiene ambientale). In proposito è stato evidenziato che il comune, nell'affidare alla predetta società l'applicazione, la gestione e la riscossione della Tia ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 14 giugno 1990, n. 158, con i conseguenti flussi di dati personali, deve precisare il ruolo svolto dalla stessa nell'ambito del trattamento di dati personali, valutando il grado di autonomia assunto in ordine alle decisioni relative al trattamento delle informazioni e l'ambito di titolarità e responsabilità dell'ente stesso (artt. 4, comma 1, lett. *f*), e 28 del Codice). La predetta società affidataria può essere considerata alternativamente come titolare autonomo o responsabile del trattamento ed in tale ultimo caso, il comune, quale titolare, deve specificare analiticamente e per iscritto i compiti affidati al responsabile, fornendo specifiche istruzioni ed è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, anche tramite verifiche periodiche (art. 29, commi 4 e 5) (*Nota* 2 settembre 2009).

Un altro comune aveva manifestato il proposito di fornire l'elenco nominativo dei soggetti deceduti in determinati anni, nonché lo stato di famiglia storico aggiornato alla data del decesso dei predetti soggetti, ad un consorzio di bonifica, che ne aveva fatto richiesta

per la revisione del catasto consortile. È stato fatto presente che il rilascio di tali elenchi può essere effettuato in conformità alla specifica disciplina di settore, solamente verso le pubbliche amministrazioni *“che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità”* (art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 223/1989 *cit.*) (*Nota* 19 gennaio 2010).

Una società aveva chiesto di poter attivare uno scambio di dati degli utenti che usufruiscono dei servizi di somministrazione di acqua con quelli detenuti da un'altra società, che svolge attività di gestione del servizio di tariffa di igiene ambientale.

Al riguardo è stato rappresentato che nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato il 3 dicembre 2007 (protocollo n. 187461/07, in *G.U.* 17 dicembre 2007, n. 292) - sul quale il Garante ha espresso parere favorevole - in merito alle modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) è previsto che, entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione, l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai comuni che ne facciano richiesta i flussi informativi relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili in anagrafe tributaria. Pertanto, laddove la trasmissione di dati personali venga effettuata fra soggetti privati non è possibile avvalersi della comunicazione all'Autorità ai sensi delle richiamate disposizioni del Codice; ciò, in quanto un distinto e più stringente quadro normativo disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti privati, anche per quanto riguarda la comunicazione fra gli stessi (artt. 23 *ss.* del Codice) (*Nota* 3 giugno 2009).

Analogo quesito è stato posto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla convenzione che un gestore dei servizi di fornitura di gas intendeva stipulare con un comune per trasmettergli i dati delle sue utenze da utilizzare per iniziative di contrasto dell'evasione della tassa di igiene ambientale. Al riguardo è stato evidenziato che, sulla base del medesimo quadro normativo, i comuni possono legittimamente ricevere, facendo richiesta all'Agenzia delle entrate, le informazioni necessarie per avviare le iniziative di competenza in materia di contrasto all'evasione (*Nota* 22 febbraio 2010).

In numerosi casi l'Ufficio si è mosso su impulso di cittadini che hanno lamentato,

tramite reclami o segnalazioni, trattamenti non conformi alle disposizioni del Codice in diversi ambiti.

Su segnalazione di un cittadino, l'Ufficio ha chiesto ad un'azienda dipendente da un comune per quali motivi, al fine di erogare taluni buoni sociali, si rendesse necessario trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute mediante la documentazione relativa alla certificazione di invalidità ed alla scala *Adl* (*Activities of daily living*, strumento di misura dell'indipendenza funzionale nelle attività di base della vita quotidiana ideato per valutare la prognosi e l'efficacia del trattamento nei soggetti anziani e nei malati cronici) per esteso, invece del solo dato relativo alla percentuale di invalidità e del solo punteggio complessivo finale della predetta scala. All'esito di una complessa istruttoria, l'azienda ha stabilito di richiedere, in occasione della futura erogazione di buoni sociali, la certificazione medica attestante la sola valutazione complessiva relativa alla scala *Adl* e il verbale di invalidità senza diagnosi, con l'evidenza del solo dato relativo alla percentuale di invalidità (*Nota* 24 giugno 2009).

Era stata altresì lamentata la prassi invalsa presso un comune di riportare sui singoli buoni pasto, che i minori devono poi consegnare al personale scolastico, oltre al nominativo del beneficiario, anche l'indicazione della fascia di reddito del nucleo familiare, nonché la cifra pagata attraverso bollettino postale per usufruire del servizio in questione. A seguito dell'intervento dell'Ufficio, il comune ha stabilito che i nuovi blocchetti non contenessero né il numero della fascia di reddito, né il costo del blocchetto. Sulla base delle predette assicurazioni, non sono state intraprese iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti da parte del Garante (*v. artt. 11, comma 1, lett. d), e 13, comma 4, del Regolamento del Garante n. 1/2007*) (*Nota* 15 luglio 2009).

In un altro caso, era stato chiesto di verificare la condotta di un comune che, nel procedere alla trasmissione di comunicazioni tramite servizio postale, riportava sulle buste, oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'interessato, anche il codice fiscale ed i dati anagrafici dei destinatari. Al riguardo poiché il sindaco aveva dichiarato che l'inconveniente segnalato era il risultato di un mero refuso relativo ai dati meccanografici, non sono stati ravvisati gli estremi per promuovere l'adozione di un provvedimento da parte